



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 22/04/2021

### FATTO

La ricorrente, cointestataria di quattro buoni fruttiferi postali ordinari di £ 1.000.000, emessi il 25.8.1986, il 24.11.1986, il 17.1.1987 e 20.3.1987, appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso i titoli in data 24/01/2018 per un importo complessivo di € 37.861,46.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Chiede, pertanto, il ricalcolo degli interessi come indicato sui titoli dal 21° al 30° anno.

L'intermediario eccepisce, in primo luogo, l'irricevibilità del ricorso in quanto relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, poiché la presente controversia ha ad oggetto "vizi genetici del negozio", e in particolare i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione. Cita, a supporto, precedenti ABF e giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 3963/2019 della Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BFP trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; da ciò discenderebbe l'incompetenza dell'ABF, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico a cui ricondurre la possibile controversia.

Eccepisce poi l'inammissibilità del ricorso in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, poiché i titoli di risparmio postale, come quello oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio interamente disciplinati da norme di carattere speciale; da tali norme risulta che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, TUB. D'altro canto, sottolinea



come le Disposizioni ABF prevedano, alla Sezione I, Paragrafo 4, che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4 TUF, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari. Inoltre, sostiene che a nulla rileverebbe il fatto che la Delibera del CICR lo abbia ricompreso tra gli intermediari aderenti all'ABF in relazione all'attività di bancoposta.

Nel merito, reputa il ricorso infondato in quanto le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13 giugno 1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; afferma di aver applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13 giugno 1986, apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo.

Fa presente che i tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono – come per i buoni della serie "Q" – solo quattro: 9%, 11%, 13% e 15%, e, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito (cita Tribunale di La Spezia, ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 283/2018), nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%. Rappresenta che la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, di un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai tassi ivi riportati per tutti e tre i decenni; infatti, fa presente che l'art. 5 del D.M. del 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo fisso da corrispondere al sottoscrittore.

Sostiene che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Sostiene infine che parte ricorrente fosse senz'altro consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q", nonché che fosse altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni sono "documenti di legittimazione", con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni.

#### Repliche

Con riferimento all'eccezione preliminare di incompetenza temporale, fa presente che oggetto della controversia è la domanda di rimborso dei buoni fruttiferi, avvenuta il 24 gennaio 2018.

Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, osserva che le recenti disposizioni abbiano attratto la materia del risparmio postale nell'ambito di competenza dell'ABF.

Nel merito fa presente che il timbro apposto sul retro dei buoni riporta esclusivamente i saggi d'interesse riconosciuti per i venti anni successivi all'emissione e non anche il rendimento previsto per il decennio successivo.

Occorre, pertanto, tutelare l'affidamento dei sottoscrittori dei buoni, e quindi dare rilevanza a quanto risulta dai titoli (cita, tra l'altro, Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979).

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, di ordinare all'intermediario il ricalcolo degli interessi come indicato su ogni titolo dal 21° al 30° anno e di liquidare le relative somme.

La ricorrente chiede: *"ricalcolo degli interessi come indicato su ogni titolo dal 21esimo al 30esimo anno"*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario chiede:

*“in via preliminare:*

*- l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;*

*- dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;*

*nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.*

## DIRITTO

Rilievo preliminare, rispetto alla trattazione del ricorso, presentano le eccezioni sollevate dall'intermediario convenuto di incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF. Sotto il primo profilo, si rammenta che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella competenza dell'ABF in quanto riconducibili alle attività di “bancoposta” ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 e non assimilabili a “prodotti finanziari” ex art. 1, comma primo, lett. u) TUF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/13).

Quanto alla competenza *ratione temporis*, si richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere (cfr. ancora Coll. di Coord., decisione n. 5673/13).

Per le ragioni testé esposte, dunque, entrambe le eccezioni sollevate dall'intermediario non meritano accoglimento (cfr. ex multis Collegio di Milano, decisione n. 478/14).

Venendo al merito del ricorso, esso concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di quattro BFP sottoscritti dalla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie “Q/P”. In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.*

L'intermediario ha, nel caso di specie, utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, recante un timbro che tuttavia nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Come noto, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

**P.Q.M.**



**Il Collegio accoglie il ricorso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS